

Causa T-10/89

Hoechst AG contro Commissione delle Comunità europee

« Concorrenza — Nozioni di accordo e di pratica concordata —
Responsabilità collettiva »

Conclusioni del giudice B. Vesterdorf, designato come avvocato generale, presentate il 10 luglio 1991	II - 632
Sentenza del Tribunale (Prima Sezione) 10 marzo 1992	II - 633

Massime della sentenza

- 1. Concorrenza — Procedimento amministrativo — Decisione della Commissione che accerta un'infrazione — Elementi di prova che possono essere presi in considerazione a carico (Trattato CEE, art. 85, n. 1)*
- 2. Concorrenza — Procedimento amministrativo — Accesso al fascicolo — Obbligo della Commissione a motivo delle norme da essa stessa formulate in una relazione sulla politica di concorrenza*
- 3. Concorrenza — Intese — Accordi tra imprese — Nozione — Concorsi di volontà in merito al comportamento da adottare sul mercato (Trattato CEE, art. 85, n. 1)*
- 4. Concorrenza — Intese — Divieto — Intese che continuano a produrre effetti oltre la data dell'estinzione ufficiale — Applicazione dell'art. 85 del Trattato (Trattato CEE, art. 85)*

5. *Concorrenza — Intese — Pratica concordata — Nozione — Coordinamento e cooperazione incompatibili con l'obbligo incombente a ogni impresa di determinare autonomamente il proprio comportamento sul mercato — Riunioni tra concorrenti aventi come scopo lo scambio di informazioni determinanti per l'elaborazione della strategia commerciale dei partecipanti (Trattato CEE, art. 85, n. 1)*
 6. *Concorrenza — Intese — Infrazione complessa che presenta elementi da qualificare come accordi ed elementi propri della pratica concordata — Qualificazione unica come « accordo e pratica concordata » — Ammissibilità — Conseguenze relative agli elementi di prova da raccogliere (Trattato CEE, art. 85, n. 1)*
 7. *Atti delle istituzioni — Motivazione — Obbligo — Portata — Decisione emessa ai sensi delle norme in materia di concorrenza (Trattato CEE, art. 190)*
 8. *Ricorso di annullamento — Verifica d'ufficio da parte del giudice dell'esistenza dell'atto impugnato — Presupposti (Trattato CEE, art. 173, secondo comma)*
-
1. Una decisione avente come destinataria un'impresa ai sensi dell'art. 85, n. 1, del Trattato può tenere in considerazione come mezzi di prova a carico di quest'ultima solo i documenti nel caso dei quali era evidente, già in fase di comunicazione degli addebiti e grazie alla menzione fattane in detta comunicazione o nei suoi allegati, che la Commissione intendeva avvalersene e dei quali l'impresa abbia quindi potuto esaminare, in tempo utile e in contraddittorio, il valore probatorio.
 2. Dato che, andando al di là di quanto richiesto dal rispetto dei diritti della difesa, essa ha stabilito una procedura d'accesso al fascicolo nelle questioni di concorrenza e ne ha formulato e pubblicizzato le norme in una delle sue relazioni sulla politica di concorrenza, la Commissione non può discostarsi dalle norme che essa stessa si è imposta e ha così l'obbligo di rendere accessibile alle imprese implicate in un procedimento ai sensi dell'art. 85, n. 1, del Trattato CEE tutta la documentazione a carico e a favore da essa raccolta nel corso dell'indagine, fatti salvi i segreti aziendali di altre imprese, i documenti interni della Commissione e altre informazioni riservate.
 3. Perché sussista un accordo ai sensi dell'art. 85, n. 1, del Trattato, è sufficiente che le imprese interessate abbiano espresso la comune volontà di comportarsi sul mercato in un determinato modo. Tale ipotesi ricorre nel caso in cui tra diverse imprese si siano avuti concorsi di volontà volti al conseguimento di obiettivi in materia di prezzi e di volumi di vendita.
 4. L'art. 85 del Trattato si applica agli accordi tra imprese che non sono più in vigore, ma che continuano a produrre effetti oltre la data dell'estinzione ufficiale.

5. I criteri del coordinamento e della collaborazione, che consentono di definire la nozione di pratica concordata, vanno intesi alla luce della concezione inerente alle norme del Trattato in materia di concorrenza, secondo la quale ogni operatore economico deve autonomamente determinare la condotta ch'egli intende seguire sul mercato comune. Se è vero che ciò non esclude il diritto degli operatori economici di reagire intelligentemente al comportamento noto o presunto dei concorrenti, la suddetta esigenza di autonomia vieta però rigorosamente che fra gli operatori stessi abbiano luogo contatti diretti o indiretti aventi lo scopo o l'effetto d'influire sul comportamento tenuto sul mercato da un concorrente attuale o potenziale, ovvero di rivelare ad un concorrente il comportamento che l'interessato ha deciso, o prevede, di tenere egli stesso sul mercato.

Costituisce pratica concordata la partecipazione a riunioni aventi ad oggetto la fissazione di obiettivi in materia di prezzi e di volumi di vendita, nel corso delle quali talune imprese concorrenti si scambino informazioni sui prezzi che si propongono di praticare, sul loro limite minimo di redditività, sulle limitazioni dei quantitativi di vendita che ritengono necessarie o sui dati relativi alle loro vendite, poiché le informazioni in tal modo comunicate sono necessariamente tenute in considerazione dalle imprese partecipanti al fine di determinare il proprio comportamento sul mercato.

6. Poiché l'art. 85, n. 1, del Trattato non prevede qualifiche specifiche per un'infrazione complessa e tuttavia unica, essendo costituita da un'azione continuata,

caratterizzata da un'unica finalità e composta ad un tempo da elementi che vanno qualificati « accordi » e da elementi da qualificare « pratiche concordate », tale infrazione può essere qualificata « accordo e pratica concordata » senza che sia richiesta simultaneamente e cumulativamente la prova che ciascuno di tali elementi di fatto possieda gli elementi costitutivi di un accordo e di una pratica concordata.

7. Benché a norma dell'art. 190 del Trattato la Commissione debba motivare le proprie decisioni, menzionando gli elementi di fatto e di diritto dai quali dipende la giustificazione giuridica del provvedimento nonché le considerazioni che l'hanno indotta ad adottarlo, non è necessario, trattandosi di una decisione emanata ai sensi delle norme in materia di concorrenza, che essa discuta tutti i punti di fatto e di diritto sollevati da ciascun interessato durante il procedimento amministrativo.

8. Pur incumbendo al giudice comunitario, nell'ambito di un ricorso di annullamento ai sensi dell'art. 173, secondo comma, del Trattato CEE, di valutare d'ufficio l'esistenza dell'atto impugnato, ciò tuttavia non significa che, nell'ambito di qualunque ricorso fondato sull'art. 173, secondo comma, del Trattato CEE, occorra procedere d'ufficio a indagini riguardanti l'eventuale inesistenza dell'atto impugnato. Il giudice vi è tenuto solo in quanto le parti forniscano indizi sufficienti a porre in dubbio l'esistenza dell'atto impugnato.